

## FONDERIE E OFFICINE MECCANICHE TACCONI S.P.A.

L'impianto IPPC (soggetto alla direttiva 2010/75/UE sulla "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento") è una **fonderia di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 t/giorno**, trattasi di:

- **un'industria insalubre di prima classe ai sensi della LETTERA B) prodotti e materiali n. 55. FERRO, GHISA, ACCIAIO – PRODUZIONE, dell'Allegato al D.M. 5 settembre 1994,**

è sita:

- da P.R.G. Parte Strutturale in ambito destinato a **"Tessuti di trasformazione prevalentemente residenziali" (Part. 60-59/p) e "sistema del verde attrezzato e dei servizi pubblici e privati – ambito di consolidamento (Part. 59/p)"**
- e da P.R.G. Parte Operativa, approvato con D.C.C. n. 14 del 23 marzo 2016, classificata come **"Ambiti di ripianificazione con finalità di rigenerazione dei tessuti: Pr.c.\_1- Ambiti prevalentemente residenziali"**;

Quindi non è corretto scrivere che "L'azienda si trova subito fuori dell'abitato" (cfr.: pag. 16 Rapporto Istruttorio Arpa dicembre 2014).

**insiste in una zona delimitata:**

- **dalla strada provinciale** (Fascia protezione stradale dai 20 metri ai 60 metri dal ciglio stradale);
- **dalla ferrovia tratta Foligno-Perugia** (Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (G.U. n. 314, 15 novembre 1980, Supplemento Ordinario Titolo III DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO) Art. 49: "Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, **minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia**. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1");
- **e dal cimitero comunale** ("Il vincolo cimiteriale... ha natura assoluta e si impone, in quanto **limite legale, anche alle eventuali diverse e contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici, in relazione alle sue finalità**" (T.a.r. Lazio-Roma, sez. II quater, 12.5.2015, n. 6896, Cons. Stato n. 2405/2014). Non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo: sicché la sua mancata indicazione nel P.R.G. non significa che il vincolo non esista, bensì che la sua estensione è esattamente quella, **di 200 metri**, stabilita dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 t.u.l.s.. Determina una situazione di inedificabilità ex lege. Il vincolo «riguarda quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l'uomo quali, in primo luogo, le abitazioni (ma si pensi anche agli alberghi, agli ospedali, alle scuole ecc..)» (T.a.r. Lombardia-Milano, sez. III, 26 9 2011 26.9.2011, n. 2295).
- l'impianto è adiacente alla **fascia di rispetto cimiteriale e di rispetto ferroviario;**
- **inoltre esiste il vincolo paesaggistico ex Legge 1497/1939, come da Rapporto Istruttorio Arpa 2014 (pag. 7).**

Nonostante il suddetto vincolo, il Comune di Assisi, in data 01 dicembre 2017, HA ATTESTATO LA COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'ATTIVITÀ IVI ESERCITATA (Responsabile dell'Ufficio Ing. Brunella Gambelunghe).

In ordine all'efficacia di variante urbanistica dell'AIA, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) con sentenza sul caso "Agri Flor s.r.l." dell'11/10/2018 n.5841/2018, ha dichiarato che: "E' vero che l'art. 208 del d.lgs. n. 52/2006 prevede che l'approvazione dell'autorizzazione costituisca, ove occorra, variante allo

strumento urbanistico, ma tale ipotesi va ritenuta di stretta interpretazione (cfr. Cons Stato, sez. V, 11 dicembre 2015 n. 5658), come tale non estensibile a casi diversi rispetto a quelli ivi contemplati relativi alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (non anche per la modifica di quelli già esistenti sottoposti al diverso regime autorizzatorio di cui all'art. 29 quater d.lgs. n. 152/2006)".

A circa 1000 mt dall'insediamento produttivo è sita la basilica di Santa Maria degli Angeli.

## Cronologia autorizzativa: Autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale

Settore interessato	Ente competente	Estremi autorizzazione	Data emissione	Data scadenza
<b>Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i.</b>  "Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno"	Regione Umbria	<b>n. 4744</b>	<b>05/06/2008</b> l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito indicata come AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante nell'Allegato VIII, Parte II del citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti ministeriali e ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente.	5/6/2014
D.D.modifica AIA	Regione Umbria	n.11392	12/12/2008	-
D.D.modifica AIA	Regione Umbria	n.5942	19/06/2009	-
D.D.modifica AIA	Provincia di Perugia	n.11915	18/12/2009	-
D.D.modifica AIA	Provincia di Perugia	n.10084	15/11/2010	-
D.D.modifica AIA	Provincia di Perugia	n.954	14/02/2011	-
D.D.modifica AIA	Provincia di Perugia	n.2049	23/03/2011	-
D.D.modifica AIA	Provincia di Perugia	n.2943	11/04/2011	-

- DIREZIONE REGIONALE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI: VIA, VAS E SVILUPPO SOSTENIBILE - **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 maggio 2013, n. 3731 – ESCLUSIONE VIA**, quando l'attività avviata da qualificarsi come industria insalubre di prima classe, ai sensi dell'art. 216 del r.d. n. 1265/1934, avrebbe pertanto dovuto essere preceduta da idonea istruttoria volta ad accertarne l'effettiva incidenza sul contesto ambientale circostante:

"Vista l'istanza pervenuta in data **19 marzo 2013**, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0042292 del 21 marzo 2013, con la quale il soggetto proponente, sig.ra Flavia Cipolla, in qualità di legale rappresentante della soc. Fonderie e Officine Meccaniche Tacconi S.p.A., ha presentato alla Regione Umbria, Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile, **richiesta di procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA** ai sensi delle sopracitate normative, relativamente al progetto: "**Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di ferro, acciaio e ghisa** in procedura semplificata - tipologia 3.1 allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. - **operazioni in messa in riserva (R13) e recupero diretto in impianto metallurgico (R4)**" ubicato in loc. Santa Maria degli Angeli, comune di Assisi (PG);

Atteso che l'intervento in progetto è sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. 861/2011, in quanto compreso nella categoria progettuale di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)", ove la modifica/estensione

**interessa la categoria progettuale di cui al punto 3, lettera d) dell'Allegato IV: "Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno"; Vista la dichiarazione del responsabile dell'Ufficio Gestione del territorio - Pianificazione urbanistica del Comune di Assisi (prot. comunale n. 0006762 del 26 febbraio 2013) con la quale si specifica che le aree interessate dal progetto risultano compatibili con lo strumento urbanistico vigente;**

Atteso che dalle risultanze istruttorie del procedimento in oggetto è emerso che il progetto in argomento non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente; Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; IL DIRIGENTE DETERMINA 1. di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 861 del 26 luglio 2011, l'esclusione dal procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto "Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di ferro, acciaio e ghisa in procedura semplificata - tipologia 3.1 allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. - operazioni in messa in riserva (R13) e recupero diretto in impianto metallurgico (R4) ubicato in loc. Santa Maria degli Angeli, comune di Assisi (PG), proposto dalla soc. Fonderie e Officine Meccaniche Tacconi S.p.A. nel rispetto delle seguenti prescrizioni ..." (Dirigente Francesco Cicchella).

- con nota Rif. AIA del 03/12/2013 (prot. prov. n. E-0507687 del 09/12/2013), la società FOM TACCONI S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la **domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, allegando la documentazione tecnica aggiornata;
- con nota Rif. AIA 14/001 del 27/02/2014 (prot. prov. n. E0096265 del 28/02/2014), la società FOM TACCONI S.p.A. ha presentato **istanza di modifica dell'impianto**, chiedendo di poter installare un filtro a maniche per l'abbattimento delle emissioni di polveri provenienti da n. 2 macchine troncatrici e dalla serratura dei gusci d'acciaio. Nella stessa nota il Gestore ha allegato la planimetria denominata *U Emissioni in atmosfera* aggiornata con il nuovo punto di emissione;
- con nota prot. n. 9779 del 20/05/2014 (prot. prov. n. E-029635 del 21/05/2014) ARPA Umbria ha trasmesso la bozza del **Rapporto istruttorio** e relativo *Piano di Monitoraggio e Controllo* finalizzati alla convocazione della Conferenza di Servizi per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società FOM TACCONI S.p.A.;
- **Rinnovo AIA con D.D. provinciale del 27 febbraio 2015 n. 599**: "DETERMINA di riesaminare con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale della società FOM TACCONI S.p.A., relativa all'impianto sito a Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi".
- con nota prot. n. Rif. AIA 2016 01 (acquisita al prot. regionale con il n. E-0110453 del 24/05/2016) la società FOM TACCONI S.p.A. ha chiesto di **modificare la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale** relativamente ai seguenti aspetti:
  - a) **Prescrizione 1- Emissioni in atmosfera - incremento della portata per i punti di emissione E14A, E45, E48;**
  - b) **Prescrizione 2 – Emissioni in acqua - autorizzazione allo scarico nei punti P1, P2 e P3 recapitanti in pubblica fognatura delle seguenti sostanze pericolose: arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati;**
  - c) **Prescrizione 4 – Rifiuti - inserimento dei seguenti codici CER: 09 01 01\* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa, 09 01 04\* soluzioni di fissaggio, 09 01 07\* pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento;**

- con nota prot. regionale n. U-130824 del 20/06/2016 il Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA Pv Perugia ha comunicato l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto relativamente alle suddette modifiche richieste dal Gestore;

**“Prescrizione n. 1 – emissioni in atmosfera**

Vista la richiesta del Gestore di incremento delle portate per i punti di emissione E14A, E45, E48, al fine di mantenere invariato o ridurre il flusso di massa massimo annuo autorizzato dalla D.D. provinciale 599/2015, si propone, limitatamente per tali punti di emissione, di autorizzare i seguenti valori di portata e concentrazioni degli inquinanti:

- a) “Punto di emissione E14A: portata 35.000 Nm<sup>3</sup>/h; concentrazione limite polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>;
- b) Punto di emissione E45: portata 4.000 Nm<sup>3</sup>/h; concentrazione limite COV (come C totale) 15 mg/Nm<sup>3</sup>;
- c) Punto di emissione E48: portata 7.000 Nm<sup>3</sup>/h; concentrazione limite polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>;

Per i punti di emissione E14A, E48 il gestore è tenuto a sostituire i filtri a maniche dei camini entro 45 giorni dal primo raggiungimento della soglia di concentrazione di emissione delle polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup>;

**Prescrizione n. 2 – emissioni in acqua**

Per quanto concerne lo scarico nei punti P1, P2 e P3, acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura si propone di aggiornare la Prescrizione n. 2 dell'Autorizzazione D.D. provinciale 599/2015 nel seguente modo:

- a) il Gestore dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) si autorizza per i punti P1, P2 e P3 lo scarico delle seguenti sostanze pericolose (di cui alla Tab. 5 Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e smi):

**Arsenico;**

**Cadmio;**

**cromo totale;**

**cromo esavalente;**

**mercurio;**

**nichel;**

**piombo;**

**rame;**

**selenio;**

**zinco;**

**fenoli;**

**oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente;**

**solventi organici aromatici;**

**solventi organici azotati,...**”

- Rinnovo AIA con **D.D. regionale del 7 febbraio 2017 N. 1060** (Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 599 del 27/02/2015. Aggiornamento AIA): **Il Dirigente DETERMINA** di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 599 del 27/02/2015, rilasciata dalla Provincia di Perugia alla società FOM TACCONI S.p.A. per l'impianto sito a Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi, modificando e integrando il *Rapporto istruttorio* allegato all'AIA come di seguito riportato:...”
- **Riesame AIA: Conferenza di Servizi del 5 dicembre 2017** per aggiornamento AIA di cui alla D.D. provinciale n. 599/2015.

La capacità produttiva della FOM Tacconi Spa è stata stimata pari a **12.076 t /anno** di getti vendibili per la ghisa e di **900 t/anno** di getti vendibili per la produzione dell'acciaio.

Il quantitativo di **getti in ghisa** prodotti nello stabilimento nell'anno 2013 è stata di **9.590 t**, mentre il quantitativo di **getti in acciaio** prodotti nello stabilimento nell'anno 2013 è di circa **250 t**.

**2.5. Emissioni (Rapporto Istruttorio Arpa, dicembre 2014, pag. 13)**

**2.5.1 Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento sono caratterizzate dai seguenti inquinanti:

- Polveri;**
- Silice cristallina;**
- Ammine;**
- Fenolo;**
- Formaldeide;**
- Isocianati;**
- Ossidi d'azoto;**
- SOV**

### **pag. 33 Rapporto istruttorio Arpa**

#### ***Requisiti delle BAT***

**Chiudere tutte le unità operative dell'impianti di lavorazione delle terre (griglia vibrante, depolveratori della sabbia, raffreddatori, unità di miscelazione)**

#### ***Situazione di conformità ai requisiti delle BAT nel genn. 2014***

**Le aree / reparti dove sono originate emissioni sono mantenute costantemente chiuse, salvo quando vi deve accedere del personale per eseguire degli interventi**

**L'azienda è stata iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi al n° 399/2013 per la tipologia 3.1 del D.M.A. 05/02/98 e s.m.i.**

I rifiuti (plastica, vetro, acciaio, fanghi, pneumatici usati, Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose, Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio...) dovrebbero essere gestiti in apposite aree con l'ausilio di container scarrabili, big-bag e silos/cisterne.

#### **PRESCRIZIONE 4 –Rifiuti (Rapporto Istruttorio Arpa pag. 55)**

*Il gestore è autorizzato all'attività di recupero dei seguenti rifiuti non pericolosi:*

*- R4- riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici per un totale di 9.000 t/anno (30 t/giorno).*

*- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) per un totale di 9.000 t/anno, con capacità di deposito istantaneo di 100 t/giorno*

#### **PRESCRIZIONE 8 -Prevenzione Incendi (Rapporto Istruttorio Arpa pag. 60)**

*Si richiama il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.*

#### **PRESCRIZIONE 10 –Monitoraggio e controllo**

*Il Gestore è tenuto con cadenza annuale a compilare il Piano di Monitoraggio e Controllo e a presentare all'Arpa Sezione Competente per Territorio e p.c. alla Sezione Valutazione e Reporting Ambientale, entro il 30 aprile dell'anno successivo al monitoraggio, un report dei dati in formato elettronico con le modalità di compilazione e trasmissione da stabilirsi con Arpa Umbria.*

*La trasmissione potrà avvenire attraverso PEC.*

*Tale report dovrà essere inoltre inviato all'Autorità Competente e al Sindaco del Comune di Assisi.*

#### **PRESCRIZIONE 11 -Misure di controllo**

*Arpa Umbria provvederà ad eseguire misure di controllo presso il Gestore secondo la tabella sotto riportata.*

*Tali misure di controllo sono a carico del Gestore al quale verranno applicate le tariffe stabilite dalla Regione Umbria nella DGR N.382 del 08/03/2010 - Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie e dei relativi controlli di*

*cui all'art. 7 comma 6 del dal D.Lgs 59/2005 recante norma in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.*

*Relativamente ai punti di campionamento delle diverse matrici ambientali da monitorare Arpa Umbria si riserva la possibilità di variare le misure di controllo indicate nella presente prescrizione in relazione alla valutazione sia dei risultati degli autocontrolli che degli esiti delle verifiche in situ.*

Ora, l'invocato art. 216 r.d. n. 1265/1934 fa divieto di insediare industrie insalubri di prima classe nei centri abitati e in prossimità delle abitazioni, senza tuttavia stabilire una distanza minima rispetto a eventuali insediamenti residenziali preesistenti.

La disposizione, unitamente al successivo art. 217, rimette al Sindaco del Comune, con l'ausilio dell'autorità sanitaria locale, il potere di valutare la tollerabilità o meno delle esalazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", ed è un potere che può dispiegarsi sia **in via preventiva attraverso l'inibizione dell'avvio dell'attività medesima, sia in costanza di svolgimento dell'attività mediante interventi – anche cautelari – finalizzati ad impedire la prosecuzione o l'evolversi di iniziative che presentano i caratteri della potenziale pericolosità per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti**, e questo per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva (così, fra le altre, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 626, TAR Toscana 417/10/2018 N.1330).

#### **TAR Brescia 27/04/2017 N. 00561:**

*"per pacifica giurisprudenza l'attivazione di un'industria **insalubre** non è di per sé vietata in assoluto, poiché il T.U. 1265/34 la consente in determinate circostanze e in particolari condizioni, qualora sia accompagnata dall'introduzione di metodi o cautele capaci di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato; di conseguenza, nelle zone dedicate (D) non possono essere aprioristicamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi, in quanto ciò concreterebbe l'illegittimo esercizio delle funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti (ASL e ARPA): ciò si è verificato proprio nel caso di specie, dove il Comune non fa alcun riferimento a provvedimenti o pronunce delle autorità sanitarie;*

*g) l'art. 8 del D. Lgs. 59/2005 prevede, nel caso di trasferimenti o ampliamenti dell'attività, la possibilità di impartire prescrizioni restrittive nelle autorizzazioni integrate ambientali (cd. principio di coordinamento);*

*T.A.R. ha ripetutamente statuito (cfr. sentenza sez. I – 4/6/2014 n. 598 richiamata e recepita dalla pronuncia della sez. II – 6/8/2014 n. 907) che <<anche se il disegno urbanistico può essere improntato a criteri ragionevoli (come l'allontanamento dal centro abitato delle industrie insalubri), l'uso del potere di pianificazione con finalità espulsive è sempre vietato, in quanto contrario ai principi generali della materia. Sono ammesse solo misure incentivanti, attraverso le quali la delocalizzazione è perseguita individuando soluzioni alternative praticabili, previo coinvolgimento degli interessati>>. In passato, questo T.A.R. ha sostenuto (cfr. sentenza 1/6/2007 n. 470, la quale richiama le proprie precedenti pronunce 4/9/2001 n. 767, 17/1/2004 n. 108 e 3/7/2006 n. 828) che, "se è vero che la programmazione urbanistica è caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella prospettiva di un ordinato e funzionale assetto del territorio comunale, le scelte pianificatorie devono pur sempre garantire un'imparziale ponderazione degli interessi coinvolti, dovendo l'amministrazione valutare attentamente se l'astratto miglioramento della situazione urbanistica generale si ponga in contrasto con rilevanti sacrifici di interessi, anche privati. ... gli strumenti urbanistici sono essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e di sviluppo del territorio sicché, salvo che non sia diversamente disposto, i limiti e le condizioni cui subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente - le quali conservano la loro precedente e legittima destinazione pur se difformi dalle nuove prescrizioni - mentre al contempo deve restare ferma anche la possibilità di effettuare gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzionalità (Consiglio di Stato, sez. V - 19/2/97 n. 176). La programmazione urbanistica non può, in definitiva, introdurre misure espulsive degli insediamenti produttivi esistenti, neanche in via indiretta, in ossequio ai principi di corretta*

*pianificazione che traspaiono dalla normativa di settore e che sono stati più volte evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione (sentenza 31/5/1986 n. 185)”.*

*1.2 Pur rimanendo distinto dal PGT e dalle sue varianti, il provvedimento impugnato assume una penetrante connotazione urbanistica, circostanza che permette di ricondurlo e “sottoporlo” al consolidato indirizzo appena illustrato.*

*1.3 In altra fattispecie, questo T.A.R. ha osservato che la valutazione di un’attività produttiva sotto il profilo sanitario “non può essere compiuta aprioristicamente vietando in modo generalizzato determinati insediamenti produttivi nel centro abitato o ad una prestabilita distanza dallo stesso, in quanto tale valutazione deve essere compiuta sul caso specifico da parte dell’autorità sanitaria, che deve accertare la presenza delle condizioni indispensabili affinché essa si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica” (cfr. sentenza Sezione sez. II – 27/5/2010 n. 2152). Dunque, l’Ente locale non può introdurre ex novo norme di portata generale in materia di prevenzione sanitaria, che non siano il frutto di puntuali prescrizioni o di specifiche indicazioni provenienti dall’autorità istituzionalmente competente in materia. In difetto di tale indispensabile presupposto, il resistente Comune ha sancito restrizioni penalizzanti – visto che la rigorosa previsione censurata condiziona in via immediata una naturale iniziativa imprenditoriale, ossia l’eventuale scelta di investire nella delocalizzazione o nell’espansione di un’attività regolarmente assentita da provvedimenti autorizzatori validi ed efficaci – fondate su argomentazioni generiche, poiché disancorate da parametri oggettivi e predeterminati (tanto che l’invocato “studio” dell’ASL non è stato neppure prodotto in giudizio)”.*